II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1974

che fissa le aliquote delle tasse di compensazione che possono essere riscosse sulle importazioni di semi di patate dalla Repubblica francese e su alcuni aceti dalla Repubblica federale di Germania, in sostituzione dei prezzi minimi

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(75/56/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969 (1), concernente il regime dei prezzi minimi, modificata da ultimo dalla decisione del 17 dicembre 1974 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che con la summenzionata decisione il Consiglio ha autorizzato, fino alla messa in applicazione delle misure relative all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti in oggetto e al più tardi fino al 31 dicembre 1975, la riscossione di tasse di compensazione all'importazione in provenienza dagli altri Stati membri, da una parte, di tuberi seme di patate in Francia e, dall'altra, di aceti commestibili e di loro succedanei commestibili ad eccezione degli aceti commestibili di vino in Germania ;

considerando che, dietro loro richiesta, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono state autorizzate, con decisioni della Commissione dell'11 dicembre 1974, in base all'articolo 26 del trattato, a continuare a rinviare, fino alla messa in applicazione delle misure relative all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti in oggetto e al più tardi fino al 31 dicembre 1975 la riduzione dei dazi da effettuare in virtù dell'articolo 23, paragrafo 3 ;

considerando che in tali condizioni e data la soddisfacente evoluzione degli scambi intracomunitari dei prodotti in oggetto è opportuno mantenere i tassi minimi ai livelli presi in considerazione dalla decisione della Commissione del 21 dicembre 1973 che fissa le aliquote delle tasse di compensazione che possono essere riscosse dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica francese in sostituzione dei prezzi minimi (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Le aliquote delle tasse di compensazione che la Repubblica federale di Germania è autorizzata a riscuotere a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, concernente il regime dei prezzi minimi, sono fissate nell'allegato A. Tali aliquote sono applicabili soltanto nei casi in cui la Germania usufruisca per l'80 % almeno dell'autorizzazione concessa con la decisione della Commissione dell'11 dicembre 1974 di continuare a rinviare l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per quanto riguarda i prodotti in ogetto.

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.
(2) GU n. L 349 del 28. 12. 1974, pag. 60.
(3) GU n. L 62 del 4. 3. 1974, pag. 5.

2. Le aliquote delle tasse di compensazione che la Repubblica francese è autorizzata a riscuotere a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, concernente il regime dei prezzi minimi, sono fissate nell'allegato B. Tali aliquote sono applicabili soltanto nei casi in cui la Francia usufruisca totalmente per i prodotti in oggetto dell'autorizzazione concessa con la decisione della Commissione dell'11 dicembre 1974 di continuare a rinviare l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per quanto riguarda i prodotti in oggetto.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile per tutto l'anno 1975.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO A

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota della tassa DM/hl
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili :	
	B. altri, presentati in recipienti contenenti :	
	I. due litri o meno	23,04
	II. più di due litri	14,04

ALLEGATO B

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	% del valore in dogana
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	A. Patate :	
	I. da semina (a) :	
	— nel quadro del contingente	1,25
	— altre	5,95

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.